

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 4 SETTEMBRE 2012

N. 129



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2012, n. 1427

Cont. 1793/89/DL.M.A. c / Regione Puglia. Tribunale Civile di Brindisi. Integrazione D.G.R. n. 861/2012.

Pag. 30835

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2012, n. 1429

Cont. 1423/011/FR Consiglio di Stato. Appello avverso ordinanza TAR Bari III C.A.S.I. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Luigi Volpe.

Pag. 30836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2012, n. 1430

Cont. 842/12/SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - Patisso Di Ianni Michela c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia. Ratifica.

Pag. 30837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2012, n. 1461

Ipotesi transattiva a definizione di vari contenziosi tra Regione Puglia, ASL BA, Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS, Casa di Cura Riunite in A.S. e Oncohospital s.r.l. Individuazione professionista esterno per valutazione proposta.

Pag. 30838

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2012, n. 1487

Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale - Interpretazione autentica - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Pag. 30841

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2012, n. 1489

Cont. 1334/98/DL. Coop. “CENTRO VITA” c/ Regione Puglia. Tribunale Civile Lecce. Ratifica incarico difensivo avv. N. Stefanizzo.

Pag. 30843

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2012, n. 1490

Cont. 723/08/FR Corte di Appello Lecce Sez. Taranto R.P. c/ P.T. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe Angiuli.

Pag. 30844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2012, n. 1491

Cont. 1793/11/LO - GRAMEGNA GIUSEPPE DOMENICO + 24 c/ REGIONE PUGLIA Tribunale di Bari - Ratifica nomina procuratore e difensore esterno Avv. Mariano Fiore.

Pag. 30846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 luglio 2012, n. 1508

Cont. n. 402/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - DELTA PETROLI S.p.A./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 30848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2012, n. 1525

Cont. 1335/10/RO - Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - A. C. + 1 c/ Regione Puglia + altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 30849

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2012, n. 1538

Cont. n. 1650/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - ALERION Energie Rinnovabili s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 30850

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2012, n. 1539

Cont. n. 88/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - Pesare Michele Antonio c/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno. Avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 30851

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1541

Cont. 934/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Canosa Formez c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 30853

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1542

Cont. 934/11/AL - Consiglio di Stato - Canosa Formez c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 30854

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1544

Cont. 1067/12/GR - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale "dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale". Resistenza in giudizio - Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani e Avv. Maria Grimaldi, legali interni.

Pag. 30855

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1570

Cont. 43/09/DL. - Prof. B.C. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari. Integrazione D.G.R. n. 862/2012.

Pag. 30856

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1572

Cont. 1013/11/L C.d.S. REGIONE PUGLIA c/SORGENIA SOLAR S.r.l. Appello incidentale avverso sentenza Tar Lecce n. 718/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.

Pag. 30857

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1573

Cont. 768/12/AV - Regione Puglia c/ G.A.C. Ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro per il conseguimento della P.O. Provinciale di Foggia del Servizio Personale e Organizzazione. Nomina Difensore: Avv. Renato Andreano, Legale esterno. Ratifica.

Pag. 30858

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1574

Cont. 858/12/L Tar Puglia. CONSORZIO AUTORITA' DI GESTIONE ATO BA/4 c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 30860

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1602

Cont. n. 664/09/AV.- T.A.R. Puglia - Sede di Lecce (cautelare e merito) Ricorso proposto dalla Global Service s.n.c. c/ E.D.I.S.U. Puglia. Competenze professionali avv. Martino Margiotta (Studio Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 30861

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1603

Cont. n. 1744/96/N/SH - Tribunale Bari - Impresa Giovanni Putignano e figli c/ Regione Puglia - Concessione costruzione n. 3 impianti depurativi. Competenze professionali Avv. Tommaso di Gioia. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 30862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1604

Cont. 868/11/GI (D.I. 363/11) - Trib. Lecce Giovanni Garrisi c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giovanni GARRISI difensore Regione nel cont. 679/97/CO (Merito). Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1605

Cont. 3506/04/TO - Tar Puglia Bari Rodisano Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1606

Cont. 3588/04/TO - Tar Puglia Bari Rodisano Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1607

Cont. 3578/04/TO - Tar Puglia Bari Centro Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1608

Cont. 722/12/CA (D.I. 973/12) - G. di Pace Bari avv. Michele Cuomo c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Michele CUOMO difensore Regione nel cont. 333/06/CA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1609

Cont. 625/96/CO - Tribunale di Taranto Sez. Lavoro - La Neve Renato c/ R.P., Ministero del Tesoro e Ministero dell'Interno - Competenze professionali Avv. Orazio FERRARA, procuratore domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 30873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1610

Cont. 1378/07/GI - TAR Bari - Valente Antonio + 2 c/ R.P., Comune di Bitritto e Vaccarelli Rodolfo - Compensi professionali in favore dell'avv. Lucrezia Girone (in servizio presso Avvocatura Regionale) - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 30875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1611

Cont. 1795/01/SI-GU - Tribunale di Taranto (Riassunzione) - Argese Anna c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 30877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1612

Cont. 1055/95/DL - Tribunale di Bari - Archeo s.p.a. c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani, difensore Regione (legale esterno). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 30878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1613

Cont. 611/05/TO - TAR Lazio - Spiavento s.r.l. c/ Ministero Attività Produttive e nei confronti della srl Arginatura e della snc Agripuglia. Intervento ad opponendum della R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del Prof. Avv. Francesco PAPARELLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Pag. 30880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1614

Cont. 612/05/TO - TAR Lazio - Tenuta Coppadoro s.p.a. c/ Ministero Attività Produttive e nei confronti della srl Arginatura e della snc Agripuglia. Intervento ad opponendum della R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del Prof. Avv. Francesco PAPARELLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Pag. 30882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1622

Cont. 1059/012/CA. Tar Bari. R.D. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 30884

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1625

Cont. 793/10/AL. TAR Puglia sede di Bari. R.I.P. s.r.l. c/ R.P. + altri. Autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di difetto di interesse alla decisione con compensazione delle spese.

Pag. 30885

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1636

Cont 2884/07/TR/LO. Corte d'Appello di Bari - REGIONE PUGLIA c/ CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 30886

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1637

Cont 377/08/RM/LO Tribunale di Bari Sequestro conservativo "REGIONE PUGLIA c/ TORRE CANNE TERME Sp.A.". Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 30887

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1676

Contt. da 3614 a 3633/03/L - Suprema Corte di Cassazione Regione Puglia c/Santoro Antonio + 19, competenze professionali Avv. Eustacchio SISTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30888

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1686

Cont. n. 1037/11/BU-LO. Consiglio di Stato - Roma -. A.C. +altri. / Regione Puglia ed altri. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 30890

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1687

Cont. n. 675/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. A.S. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 30891

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1688

Cont. n. 904/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. D.W. srl/ Regione Puglia - Comune di Serracapriola. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 30892

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1699

Cont. n. 595/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Pag. 30893

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1700

Contt. 1760 e 1762/05/GA - Trib Lecce sez. Lavoro - Grassi Maria + 1 c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30894

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1701

Contt. da 1651 a 1658/05/GA - Trib. Bari sez. Lavoro (8 ricorsi ex art. 414 c.p.c.) Annichiarico Nicola + 7 c/Regione Puglia, competenze Avv. Ettore SBARRA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1702

Cont. 479/05/FR - Trib Bari sez. Altamura - R.ne Puglia c/Leone Domenico, competenze professionali Avv. Alessandro DI CAGNO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30897

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1703

Cont. 2263/00/CO - Corte di Appello Milano Regione Puglia c/Pharmacia & Upjohn s.p.a. +1, competenze professionali Avv. Angelo DI GIOIA (ST. ASSOC.), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 30899

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1704

Cont. 1895/94/DL - Corte di Appello di Bari Regione Puglia c/Amm.ne Provinciale di Foggia, competenze professionali Avv. Federico RUTIGLIANO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Pag. 30901

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1427

Cont. 1793/89/DL.M.A. c / Regione Puglia. Tribunale Civile di Brindisi. Integrazione D.G.R. n. 861/2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con delibera di G.R. n. 861 del 9.05.2012 la G.R. ha ratificato l'incarico conferito, in via di urgenza, all'Avv. Vittorio Gargano per la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di trasposizione instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi, a seguito della definizione del giudizio proposto innanzi al TAR Lecce e conclusosi con declaratoria di carenza di giurisdizione. Nel citato provvedimento si dava atto che il mandato al legale esterno veniva conferito per un importo predefinito pari ad Euro 5.000,00, comprensivo di IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto. Per mero errore materiale, nella sezione "copertura finanziaria", veniva, però, omesso il riferimento all'acconto da corrispondersi al citato professionista, indicato in sede di convenzione in Euro 2.000,00 oltre IVA E CAP.

Con il presente atto si provvede, dunque, ad integrare la citata sezione nel senso innanzi indicato.

(Valore della controversia: Euro 24.968,88 - Settore di Spesa: Turismo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 5.000,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, sarà finanziata con

le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 2.516,08, IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di integrare la deliberazione di G.R. n. 861/2012, indicando nella sezione Copertura Finanziaria l'importo, da corrispondersi al legale officiato, in Euro 2.516,08, comprensivo di IVA e CAP:

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1429

Cont. 1423/011/FR Consiglio di Stato. Appello avverso ordinanza TAR Bari III C.A.S.I. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Luigi Volpe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 307/2012 del 03.05.2012 con cui il TAR Bari, III Sez., ha rigettato la domanda cautelare proposta dal medesimo Consorzio contestualmente al ricorso prodotto per ottenere l'annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n. 167 del 05 agosto 2011, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi concernenti l'esecuzione del progetto 1° stralcio dell'asse di collegamento PRG ed in particolare del tratto tra le rotoie Via Maestri del Lavoro e Quartiere San Paolo.

Considerata l'importanza della questione e la necessità di confermare il mandato difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe al fine di ottenere il rigetto dell'appello proposto e la conferma dell'ordinanza del TAR Bari

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 19/06/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un

avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Luigi Volpe del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 40.791,80, comprensivo di IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore il 20.06.2012 facente parte integrante della racc.ta di incarico prot. n. 12143 del 21.06.2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 40.000.000; Settore di Spesa: Trasporti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 40.791,80, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 40.791,80 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 20.000, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. prof. Luigi Volpe
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1430

Cont. 842/12/SC - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) Napoli - Patisso Di Ianni Michelina c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Patisso Di Ianni Michelina ricorreva contro la Regione Puglia dinanzi al T.R.A.P. di Napoli, perché la riteneva responsabile dei danni patiti a causa dell'esondazione, a suo dire, del Torrente Fucicchia in Poggio Imperiale.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale e la domiciliazione della R.P. presso lo studio dell'avv. Amalia Tecce, in Napoli, via Toledo, n. 429, corrispondendo al medesimo un compenso forfettario di euro 500,00, con lo stesso concordato.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 260.000,00; Settore di Spesa: Struttura Tecnica Provinciale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001

"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Per il compenso all'avv. Domiciliatario si prevede quanto segue:

- La spesa di euro 500,00 per il compenso al professionista incaricato della domiciliazione dell'Ente, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della

Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Napoli, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di designare domiciliatario della R. P. l'avv. Amalia Tecce, con domicilio fiscale in Napoli, alla via Toledo, n. 429, corrispondendo al medesimo un compenso forfettario di euro 500,00, da pagarsi al termine della controversia, per la domiciliazione della R. P. in Napoli in cui può essere compresa qualche eventuale sostituzione d'udienza del legale officiato a seguito di delega e di verbale dettagliato, escluso ogni altro pagamento a titolo di diritti od onorari di avvocato.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1461

Ipotesi transattiva a definizione di vari contenziosi tra Regione Puglia, ASL BA, Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS, Casa di Cura Riunite in A.S. e Oncohospital s.r.l. Individuazione professionista esterno per valutazione proposta.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Capo Di Gabinetto, riferisce quanto segue:

- tra l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS, le Case di Cura Riunite in A.S., la Oncohospital s.r.l., la Regione Puglia e la ASL BA (quale avente causa della cessata Azienda USL BA/4), sono pendenti o si sono conclusi - con pronunce in parte passate in giudicato ed in parte ancora suscettibili di impugnazione - numerosi giudizi civili e amministrativi dai quali, a seconda dei casi, potrebbero derivare rilevanti debiti definitivamente accertati in via giudiziale a carico della Regione Puglia, dell'Istituto Tumori e della ASL BA;
- più esattamente, detti debiti potrebbero ragionevolmente venire a cristallizzarsi in via definitiva negli anni 2012, nel 2013, nel 2014 e anche oltre, in ragione della progressiva conclusione dei giudizi in corso qui di seguito elencati, legata anche ai termini di residua impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali;

- in particolare, tra i suindicati soggetti sono pendenti i seguenti giudizi:

1. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 3459/2002 I sezione, Presidente istruttore dott. Buquichio, introdotto dalle Procedure con atto di citazione notificato l'11.6.2002, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento, in proprio favore ed in danno dell'Istituto Tumori, a causa del mancato rilascio della struttura ospedaliera Mater Dei allo scadere della convenzione sottoscritta il 30.4.1990 e della conseguente detenzione del compendio aziendale per la durata di 48 mesi decorrenti dall'1.7.1996 al 30.6.2000, per un importo quantificato in euro 131.977.155,64 al netto della somma percepita in acconto pari a euro 25.585.372,90.
2. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 6528/2008 IV sezione Giudice dott. Scoditti, incardinato dalla Procedura Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. con atto notificato il 19.5.2008 mediante il quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti dell'Istituto oncologico: *“a.- accertato il mancato integrale pagamento dei canoni nella misura concordata nel contratto del 30.6.1990 da parte del convenuto, per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 23.149.174,49 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalle singole date di scadenza delle obbligazioni al soddisfo, previa parziale compensazione col minore importo di euro 10.914.892,60 già incassato, dalla CCR S.r.l. in A.S. per gli stessi titoli; b.- accertato il mancato pagamento delle prestazioni rese in esubero rispetto a quanto contemplato nella stessa convenzione al convenuto per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 4.326.741,13 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria; c.- in via subordinata, accertato l'indempimento dell'Istituto alle obbligazioni assunte con la citata convenzione, condannarlo al risarcimento del danno cagionato all'attrice nella misura non inferiore a euro 27.419.571,38 o in quella maggiore da accertarsi in corso di giudizio anche a mezzo di espletanda CTU da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. maggiorato degli*

interessi e danno da svalutazione monetaria sempre previa compensazione parziale con il minore importo di euro 10.914.892,60; d.- in via gradata e sussidiaria ex art. 2041 e ss. cc. salvo gravame condannare l'istituto convenuto al pagamento della somma di euro 4.326.741,13 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; e.- condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”.

3. Tribunale di Bari, Giudizio rg n. 12798/2005, IV sezione, dott. Claudio, intrapreso dall'Istituto Tumori per veder insinuato nella procedura liquidatoria e soddisfatto in via di prededuzione per la somma di euro 11.375.953,53, incluse le spese legali, vantata nei confronti della suddetta procedura per effetto della pronunzia della Corte di Cassazione S.U. 9070/2003. Con tale pronunzia infatti era stato annullato il un lodo arbitrato reso tra le parti in data 10.2.1998 e confermato dalla Corte di Appello di Bari mediante il quale la Procedura era riuscita a sottoporre a pignoramento e ad incassare la complessiva somma di euro 10.914.892,60;
4. Corte di Appello di Bologna, Giudizio RGN. 1072/09 (codice contenzioso 2023/94 / CO/GR) (a seguito di riassunzione del giudizio svolto innanzi alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, già RGN.6957/07): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia / Sud Factoring S.p.A., dott.ssa Fischetti, prossima udienza 16 novembre 2012 per precisazioni conclusioni (vecchio rito), avente essenzialmente ad oggetto il pagamento di somme per saldo fatture anni 1989/1994 e adeguamento rette anni 1990/1993, il tutto per una sorte capitale di euro 26.035.406,04 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1989;
5. Consiglio di Stato, Giudizio RG n. 2039/03 (codice contenzioso 458/98/CO): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia;
6. Consiglio di Stato, Giudizio RG n.7141/03: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia; respinto con sentenza n. 4861/2008;
7. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 9211/06 (codice contenzioso 1628/06/GR): Case di

- Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia, dott.ssa Pasculli, definito in senso favorevole alla Regione con sentenza n. 1199/2012, avente essenzialmente ad oggetto il pagamento somme per prestazioni sanitarie ottobre-dicembre 1994 per una sorte capitale di euro 2.376.273,46 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1994;
8. TAR Puglia, Giudizio RG n. 1827/02 (codice contenzioso 11332/02/TO): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia;
 9. TAR Puglia, Giudizio RG n. 954/03 (codice contenzioso 2869/03/B): Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / Regione Puglia; dichiarato perento con decreto 3014/2010;
 10. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 362/2010 (codice contenzioso 314/10/G): giudizio contro ASL-BA a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR di Bari nel giudizio RGN.547/98: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / ASL- BA (già ASL BA/4), Tribunale di Bari dott. Rana, prossima udienza per la decisione 8 novembre 2012 per precisazioni conclusioni (vecchio rito), avente essenzialmente ad oggetto il pagamento somme per prestazioni di ricovero anni 1995/1997 per una sorte capitale di euro 13.523.564,09 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 1995;
 11. Tribunale di Bari, Giudizio RG n. 9211/2000: Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. / ASL-BA (già ASL BA/4) avente essenzialmente ad oggetto la rideterminazione dei c.d. "tetti di spesa" per il 1999 con il conseguente pagamento somme a credito per Case di Cura Riunite s.r.l. in A.S. per una sorte capitale di euro 1.500.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
- in un'ottica di bilanciamento e composizione dei contrapposti interessi le parti hanno avviato una attività negoziale volta alla definizione bonaria delle suindicate vertenze;
 - per verificare la sussistenza dei presupposti di convenienza e rispondenza all'interesse pubblico di un eventuale accordo transattivo, la Regione Puglia ha necessità di espletare una articolata attività istruttoria e valutativa che comporta, tra l'altro, l'interlocuzione con gli avvocati interni ed esterni officiati nei vari giudizi, la valutazione della complessiva convenienza alla definizione delle controversie, la stima del rischio di soccombenza della Regione e delle Istituzioni sanitarie coinvolte nei giudizi pendenti, le implicazioni delle sentenze già emanate, con particolare riferimento a quelle già passate in cosa giudicata, alla disponibilità di risorse suscettibili di essere impiegate ai fini della composizione bonaria delle vertenze;
 - inoltre, sulle ipotesi di transazione delle liti si deve pronunciare, secondo la l.r. 18/2006 (art. 4, comma 3, lett. c), l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
 - con nota prot. N. 11/L/9534 in data 16 maggio 2012 l'Avvocato Coordinatore ha dichiarato la propria astensione alla luce della sussistenza di rapporti personali consolidati con uno dei legali delle CCR in A.S.;
 - con nota prot. n. 11/L/10683 in data 30 maggio 2012, su indicazione dell'Ufficio di Gabinetto, l'Avvocato Coordinatore ha preannunciato all'avv. Francesco Tanzarella, legale di fiducia dell'Amministrazione con studio in Bari alla via Q. Sella, 130, il conferimento dell'incarico di verificare la sussistenza dei presupposti per il perfezionamento di un accordo transattivo a definizione dei contenziosi dianzi specificati;
 - occorre pertanto procedere alla formalizzazione dell'incarico, demandando all'avv. Tanzarella l'espletamento delle attività conoscitive e valutative suindicate;
 - a tali fini l'avv. Tanzarella, alla luce della continuità dei rapporti professionali intrattenuti con l'Amministrazione, ha indicato un compenso pari ad euro 40.000 forfettari ed onnicomprensivi (comprensivi, cioè, di competenze, spese generali, IVA, Cpa e spese esenti);
 - tale importo, notevolmente inferiore all'ammontare che riverrebbe dall'applicazione dei minimi tariffari (tuttora utilizzabili come riferimento per la determinazione dei compensi), appare congruo e conveniente per l'Amministrazione considerato l'elevato importo delle domande oggetto di contenzioso e della proposta transattiva attualmente all'esame delle parti (oltre 64 milioni di euro), nonché la delicatezza, della complessità e dell'elevato contenuto specialistico delle valutazioni da compiere e delle attività da espletare.
 - il Settore di spesa è l'Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa complessiva di Euro 40.000,00, comprensiva di IVA, cap., spese generali ed esenti, trova copertura sul cap 1312 dell'Avvocatura regionale;

All'impegno di spesa si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo del Gabinetto di Presidenza;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato;
- di affidare all'avv. Francesco Tanzarella, con studio in Bari, alla via Q. Sella, 130, l'incarico di eseguire ad una articolata attività istruttoria e valutativa circa la sussistenza dei presupposti transattivi, anche attraverso l'interlocuzione con gli avvocati interni ed esterni officiati nei vari giudizi, la valutazione della complessiva convenienza alla definizione delle controversie, la stima del rischio di soccombenza della Regione e delle Istituzioni sanitarie coinvolte nei giudizi pendenti, le implicazioni delle sentenze già emanate, con particolare riferimento a quelle già passate in cosa giudicata, la disponibilità di risorse suscettibili di essere impiegate ai fini della com-

posizione bonaria delle vertenze, nonché l'assistenza alla redazione del testo contrattuale in esito di assenso dell'Amministrazione alla stipula dell'accordo transattivo e l'espletamento di ogni altra azione o iniziativa ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico, fissando in euro 40.000 forfettari ed onnicomprensivi (comprensivi di corrispettivo, IVA, CPA, spese generali e spese esenti) il corrispettivo da riconoscere all'avv. Tanzarella per l'espletamento dell'incarico, come indicato nella sezione copertura finanziaria;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1487

Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale - Interpretazione autentica - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

I compensi professionali spettanti agli avvocati interni sono disciplinati dall'art. 7 l.r. 26 giugno 2006, n. 18, e dal consecutivo Regolamento 1 febbraio 2010, n. 2.

Il Regolamento citato prevede ai commi 2 dell'art. 5 e 3 dell'art. 11 che le notule redatte dagli avvocati regionali siano corredate da espressa dichiarazione di conformità al Regolamento, nonché validate da parte dei liquidatori e vistate dal Dirigente del Settore legale o dall'Avvocato coordinatore.

Liddove prevede la validazione delle notule da parte dei liquidatori, il Regolamento in esame, coe-

rentemente con i principi in materia di semplificazione sanciti dal DPR 445/2000, va interpretato nel senso che in alternativa alla validazione gli avvocati interessati possono corredare le notule con una dichiarazione di conformità al Regolamento n. 2/2010 e relative circolari esplicative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR.

Tale opzione interpretativa, che peraltro si pone sulla medesima linea della circolare dell'Avvocato coordinatore n. 6/2010 del 22.3.2010, consente non soltanto di evitare ulteriori aggravii del carico di lavoro dell'ufficio liquidazioni, già notoriamente oberato da un ingente volume di attività arretrata, ma anche di valorizzare formalmente la dichiarazione di conformità alle disposizioni del Regolamento da cui devono essere corredate le notule.

Accanto alla previsione della richiamata misura di semplificazione occorre disciplinare la necessaria fase dei controlli da parte dell'Ente. In applicazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 cit., è dunque necessario stabilire le modalità e criteri con cui effettuare le previste verifiche.

Il legislatore nazionale, al fine di assicurare un giusto equilibrio tra l'esigenza di certezza e quella di semplificazione, ha demandato infatti alle singole amministrazioni il compito di individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli di cui all'art. 71 e le modalità per la loro esecuzione (art. 72).

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che le soluzioni operative adottate devono essere conformi al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e, più in generale, ai criteri di snellezza dell'attività.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, on. dott. Nicola Vendola, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di stabilire che in relazione ai compensi professionali maturati dagli avvocati regionali, in servizio o cessati, in applicazione del Regolamento regionale n. 2/2010, ivi inclusi quelli già liquidati ai sensi dell'art. 11, comma 3, Reg. cit., sono soggette alla procedura della validazione da parte dei liquidatori le sole notule per le quali l'avvocato non abbia reso la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che la notula è stata redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento regionale n. 2/2010 ed in particolare degli articoli 4 (commi 1 e 2) - 5 - 6 (commi 1, 2, 3 e 4) nonché delle circolari esplicative;
2. di disciplinare come segue i controlli sulle dichiarazioni di conformità al Regolamento 1 febbraio 2010 n. 2 e relative circolari esplicative delle notule presentate dagli avvocati regionali, rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000:
 - a) oggetto dei controlli: il controllo ha ad oggetto la notula presentata all'Avvocatura regionale dall'avvocato interno ai sensi e per gli effetti del Regolamento regionale n. 2/2010;
 - b) finalità dei controlli: il controllo è finalizzato a verificare la conformità alle disposizioni del Regolamento n. 2 /2010 e delle circolari esplicative della notula presentata dall'avvocato regionale corredata della dichia-

razione di conformità, resa in forma di dichiarazione sostitutiva, così da garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, DPR 445/2000, qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità;

- c) tipologia dei controlli: il controllo è effettuato "a campione" sul 3% del totale delle notule autocertificate presentate annualmente da ciascun avvocato regionale. L'Avvocato coordinatore, qualora il numero di notule da sottoporre al controllo a campione sia molto elevato, può stabilire una percentuale inferiore al 3% dando la necessaria motivazione nel provvedimento di propria competenza;
- d) modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione: La scelta delle notule autocertificate da sottoporre al controllo "a campione" è effettuata mediante sorteggio. L'Avvocato coordinatore definisce i seguenti aspetti:
- le modalità di estrazione a sorte delle notule;
 - le modalità per individuare le persone addette all'estrazione, assicurando la turnazione delle stesse;
 - le modalità per la verbalizzazione delle operazioni di controllo, la raccolta dei dati, la comunicazione degli esiti dei controlli alla Giunta regionale nel rispetto della normativa sulla "privacy" e le incombenze ulteriori previste dalla legge;
- e) controlli puntuali: la P.O. liquidazione spese legali, terminata la procedura di validazione delle notule sottoposte a controllo, comunica i relativi esiti all'Avvocato coordinatore. Qualora i controlli effettuati sulle notule del medesimo avvocato abbiano dato un esito negativo superiore al 40% delle notule controllate, l'Avvocato coordinatore dispone l'effettuazione di controlli puntuali;
- f) rinvio: per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sindacali per la prescritta informazione ed al Servizio personale e organizzazione, a cura dell'Avvocatura regionale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1489

Cont. 1334/98/DL. Coop. "CENTRO VITA" c/ Regione Puglia. Tribunale Civile Lecce. Ratifica incarico difensivo avv. N. Stefanizzo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso proposto innanzi al TAR Lecce la Coop. "Centro Vita" impugnava la deliberazione di GR n. 8937 del 9-12-2007 con la quale si disponeva la revoca di tutti i benefici assentiti in favore della detta Cooperativa ai sensi della LR 9/85 ed il recupero delle somme erogate.

Si rendeva, pertanto, necessario procedere alla costituzione in giudizio innanzi al TAR Lecce, affidandone l'incarico all'avv. Nicola Stefanizzo del medesimo Foro.

Con sentenza n. 2707/010, il Tribunale adito accoglieva il ricorso.

Per l'effetto, la citata Cooperativa provvedeva a riassumere il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce, instaurato a seguito di opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso il decreto ingiuntivo, n. 1621/0010, sospeso ex art. 295 cpc.

Attesa la necessità e l'urgenza di costituirsi nel citato giudizio, come richiesto dal competente Servizio Regionale, il Presidente della GR, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, ha confermato il man-

dato difensivo all'Avv. Nicola Stefanizzo, difensore nel giudizio innanzi al TAR Lecce.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 3.300,00, comprensivo di IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 40.000,00 Settore di Spesa: Area Politiche per il Lavoro).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 es.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.300,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 1.500,00, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'avv. Nicola Stefanizzo, conferendoGli ogni e più ampia facoltà di legge;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1490

Cont. 723/08/FR Corte di Appello Lecce Sez. Taranto R.P. c/ P.T. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Giuseppe Angiuli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n. 330 depositata il 15.02.2012 il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda di rilascio dell'immobile di proprietà regionale sito in

Taranto alla via Tirrenia (piano rialzato), detenuto, *sine titulo*, dalla Provincia di Taranto, con la medesima decisione il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda di indennizzo.

L'Avv. Angiuli, difensore della Regione nel primo grado del giudizio, ha evidenziato l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza e pertanto il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO 108 04705/2012 - 0007574, si è espresso in ordine all'opportunità di proporre.

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce Sez. distacc. di Taranto, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento dell'11.06.2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Angiuli.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 7.452,02, comprensivo di IVA, CAP e spese e contributo unificato al lordo della ritenuta d'acconto, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore, facente parte integrante della racc.ta di incarico prot. n. prot. 11/L/11544 del 12/06/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 38.560; Settore di Spesa: Servizio Demanio e patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 es.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 7.452,02, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 6.772,41, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

euro 480,41 per spese vive (importo definito).

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 3.700,00 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto avverso la sent. n. 330 del Tribunale di Taranto mezzo dell'avv. Giuseppe Angiuli.

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1491

Cont. 1793/11/LO - GRAMEGNA GIUSEPPE DOMENICO + 24 c/ REGIONE PUGLIA Tribunale di Bari - Ratifica nomina procuratore e difensore esterno Avv. Mariano Fiore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 3 novembre 2011 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza per il giorno 6/03/2012, relativo al procedimento penale -n. 4435 Rg notizie di reato - n. 19638/07 GIP pendente dinanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari nei confronti dei sigg.:

- 1) GRAMEGNA Giuseppe Domenico. nato ad Altamura (BA) il 22.04.1957;
- 2) CALIA Agnese. nata ad Altamura (BA) il 30.12.1956 ed ivi residente alla via Leoncavallo nr. 3;
- 3) GRAMEGNA Maria Antonietta. nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 15.09.1986 e residente in Nardò (LE) Contrada Grotta Corsari s.n.;
- 4) GRAMEGNA Giampiero. nato a Bari il 15.04.1988 e residente in Nardò (LE) Contrada Grotta Corsari s.n.;
- 5) LIPARI Giuseppe, nato ad Acireale (CT) il 27.10.1966, residente in Nardò, Via Vecchio Conte Spada n. 05;
- 6) MARINO Giuseppe, nato a Roma il 23.01.1962 ed ivi anagraficamente residente alla via Montelupo Fiorentino nr. 94
- 7) SALERNO Angelo. nato a Apice (BN) il 07.07.1957 e residente anagraficamente in Roma, Via della Casetta Mattei nr. 61;
- 8) MASTROGIACOMO Gaetano nato a Corato (BA) il 16.07.1959;
- 9) MARCIANO Margherita nata a Corato il 18.02.1969;
- 10) VITI Marcello, nato ad Altamura (BA) il 27.09.1955 ed ivi residente alla via Parisi c.s. nr. 252
- 11) CAPECE Italo. nato a Poirino (TO) il 03.05.1958 e residente in Svizzera Strada di Gandria 39/A Castagnola Canton Ticino;
- 12) BARTOLELLI Massimo, nato a Roma il 05.12.1935;
- 13) BOZZO Giuseppe, nato a Bari il 19.03.1944 ed ivi residente alla via Perna nr. 38;
- 14) ROCCHETTI Raffaella. nata a Roma il 07.09.1972 ed ivi residente alla via Galileo Ferrarsi, nr. 2/E;
- 15) DEL VENTO VINCENZO MASSIMO VITTORIO. nato a Canosa di Puglia (BA) il 20.03.1959;
- 16) COSTARELLA Angelo. nato a Milano il 10.03.1963 ed ivi residente alla via Ciriè nr. 2;
- 17) SCARCIOLLA Domenico. nato a Gravina in Puglia (BA) il 29.03.1974 ed ivi residente alla via Ariosto nr. 24;
- 18) CIAMPO Francesco, nato a Gravina in Puglia (BA) il 05.04.1971;
- 19) GABRIELI TOMMASI Emanuele Maria Gerardo Geminiano. nato a Calimera (LE) il 18.12.1961 ed ivi residente alla via Marra Brizio nr. 6;
- 20) PINTO Leonardo, nato a Nardò (LE) il 21.01.1947 ed ivi residente alla via Lombardia nr. 27;
- 21) POLO Anna Pasqualina. nata a Nardò(LE) il 09.04.1944 ed ivi residente alla via Leonardo da Vinci nr. 20;
- 22) POLO Benito. nato a Nardo (LE) il 29.01.1939 ed ivi residente alla via Cavalieri di Vittorio Veneto nr. 22;
- 23) COLAZZO Marina Adele. nata a Nardo il] 1.10.1938 ed ivi residente alla via Cavalieri di Vittorio Veneto nr. 22;
- 24) CAPUTO Carlo, nato a Copertino (LE) il 22.03.1960 e residente in Nardò (LE) alla via Avetrana nr. 56;

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dott. *Quercia*, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 20 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascun imputato - riguarda in particolare reati di truffa aggravata commessi dagli imputati su indicati, che deviando le finalità

pubbliche trattenevano per essi i contributi destinati nell'ambito della agricoltura, arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Il Servizio regionale Alimentazione con nota prot. AOO_030 29/03/2012 - 15817 ha espressamente richiesto la costituzione di parte civile della Regione Puglia.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, il Presidente della Giunta Regionale, ravvisando la necessità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, nel procedimento penale succitato, con proprio provvedimento urgente, provvedeva a conferire, in data 6.03.2012, la procura speciale e la difesa tecnica, all'avv. Mariano Fiore, del libero Foro di Bari.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a euro 23.814,00, comprensivo di I.V.A. e C.A.P. e spese, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

Pertanto, occorre procedere alla sua ratifica da parte della Giunta regionale.

(Valore della controversia: indeterminabile di rilevante importanza; Servizio di Spesa: Servizio AGRICOLTURA);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 23.814,00 CAP e IVA inclusi sarà finanziata, anche per la parte relativa all'acconto di euro 13.395,37; con le disponibilità a del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in

corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011)

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario,

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della Giunta Regionale nel procedimento n. 4435 Rg notizie di reato - n. 19638/07 GIP pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari nei confronti dei sigg.: GRAMEGNA Giuseppe Domenico - CALIA Agnese - GRAMEGNA Maria Antonietta - GRAMEGNA Giampiero - LIPARI Giuseppe - MARINO Giuseppe - SALERNO Angelo - MASTROGIACOMO Gaetano - MARCIANO Margherita - VITI Marcello - CAPECE Italo -BARTOLELLI

Massimo - BOZZO Giuseppe - ROCCHETTI Raffaella - DEL VENTO VINCENZO MASSIMO VITTORIO - COSTARELLA Angelo - SCARCIOLLA Domenico - CIAMPO Francesco - GABRIELI TOMMASI Emanuele Maria Gerardo Geminiano - PINTO Leonardo - POLO Anna Pasqualina - POLO Benito - COLAZZO Marina Adele - CAPUTO Carlo;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2012, n. 1508

Cont. n. 402/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - DELTA PETROLI S.p.A./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 16/03/2012, la DELTA PETROLI S.p.A. corrente in Roma è ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento della Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione a tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Assessorato alla qualità dell'Ambiente - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche

all'obbligo di provvedere sull'istanza avanzata in data 20/10/2010 dalla ricorrente Delta Petroli, ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 11/2001, per il conseguimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in agro del Comune di Minervino Murge; nonché, ed in ogni caso, per la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Ecologia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 21/05/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4. comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1525

Cont. 1335/10/RO - Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - A. C. + 1 c/ Regione Puglia + altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 13/09/2010, e rubricato con il n. 4696/10 R.G. presso il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, i Sigg. C.A. e C.A, nella qualità di eredi della Sig.ra M.P. deceduta in conseguenza di patologia contratta a seguito di emotrasfusioni, chiedevano, previo accertamento della responsabilità, l'integrale risarcimento dei danni biologici, morali, patrimoniali ed esistenziali subiti dalla loro dante causa;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;
- l'Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma, Dott. Nicola Fratoianni, in virtù di delega del Presidente della G.R. p.t., prot. n.AOO_021_15 / 10/2010, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: euro 1.500.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore Dott. Nicola Fratoianni, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1538

Cont. n. 1650/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - ALERION Energie Rinnovabili s.r.l./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 27/09/2011, la Alerion Energie Rinnovabili s.r.l. corrente in Milano è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva e previa concessione della misura cautelare monocratica ex lrt. 56 cod. proc. amm.:

- i) della nota A00-159 12/07/2011-0008992 emessa il 12/07/2011 e ricevuta il 25/07/2011 dalla Regione Puglia. Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia. Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e reti Energetiche recante - Risposta a richiesta proroga per l'inizio lavori ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 31/08 - tutto e tra l'altro nella parte in cui ha comunicato che -risulta necessario ricevere entro e non oltre il 21 luglio p.v. la documentazione prevista dalla L.R. n. 31/08 pena la decadenza immediata della D.D. n. 10/2011 poiché l'art. 4 comma 5 della suddetta L.R. non prevede alcuna ipotesi di proroga del termine di 180 giorni per gli adempimenti preliminari prima richiamati";
- ii) della nota A00-159 05/09/2011-0010537 emessa il 05/09/2011 e ricevuta il 12/09/2011 dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e reti Energetiche recante "Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaica della potenza elettrica di 9.997 kW sito nel Comune di Foggia - località Guiducci -Preavviso di declaratoria di decadenza della Determina Dirigenziale n. 19/2011" tutta e nella parte in cui "si ritiene necessario avviare il procedimento inteso alla declaratoria di decadenza di diritto dell' Autorizzazione Unica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 10/2011 del 21/01/2011 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31/2008. Si ritiene inoltre necessario sospendere, in pendenza del procedimento di riesame, l'efficacia

dell'Autorizzazione Unica in questione onde evitare la caratterizzazione e la trasformazione dei siti interessati, sussistendo, tra l'altro la possibilità che detta determina venga rimossa dal mondo giuridico o comunque dichiarata decaduta ed improduttiva di effetti”;

iii) di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 15/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1539

Cont. n. 88/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - Pesare Michele Antonio c/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno. Avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso depositato il 13/01/2012, Pesare Michele Antonio, Quero Antonio e Pesare Palma Maria sono ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- i) della nota del 3.11.2011. a firma del dirigente ufficio espropri dell'Acquedotto Pugliese, avente ad oggetto la comunicazione della data di immissione in possesso, per il 27.11.2011. nell'area di proprietà dei ricorrenti, interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico degli abitati di Sava. Manduria e Marine di Manduria;
- ii) del decreto emesso dal dirigente ufficio espropri dell'Acquedotto Pugliese in data 28.10.2011, n. 122.005, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata, finalizzata all'esproprio, degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico degli abitati di Sava, Manduria e Marine di Manduria;
- iii) del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 203 dell'11.12.2009, con cui è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico degli abitati di Sava, Manduria e Marine di Manduria ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- iv) del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia del 15.6.2011 n. 59/CD/A, con il quale è stata conferita la delega delle potestà espropriative in favore dell'Acquedotto Pugliese, per la realizzazione dei suindicati lavori;
- v) della determinazione del dirigente ufficio programmazione V.I.A. e politiche energetiche della Regione Puglia dell'8 febbraio 2011 n. 22, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 9.3.2011. avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle Marine di Manduria proposto dall'Acquedotto Pugliese;
- vi) del presupposto parere espresso dal Comitato regionale di V.I.A. in data 31.1.1.2011, riportato all'interno della predetta determinazione dirigenziale.

Data l'importanza della questione, nonché la pendenza di altri giudizi promossi dal Comune di Manduria e dalla srl Iole Immobiliare avverso l'impugnazione dei medesimi atti, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 19/01/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Lavori Pubblici.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1541

Cont. 934/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Canosa Formez c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 14.6.2012, l'Associazione Canosa Formez ha chiesto al TAR Puglia -

Bari l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 985 del 17.5.2011, con la quale la Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale ha sospeso l'accreditamento delle sedi formative dell'ente nonché gli atti di liquidazione derivanti dall'assegnazione delle attività finanziate;

- con nota del 29.6.2011 prot. 19625 il Servizio Formazione Professionale ha rappresentato l'opportunità della costituzione dell'Amministrazione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.7.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale; Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1542

Cont. 934/11/AL - Consiglio di Stato - Canosa Formez c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ordinanza n. 640/2011 il TAR di Bari ha respinto l'istanza di sospensione cautelare della determinazione dirigenziale n. 985 del 17.5.2011,

con la quale la Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale ha sospeso l'accreditamento delle sedi formative dell'Associazione Canosa Formez nonché gli atti di liquidazione derivanti dall'assegnazione delle attività finanziate;

- con ricorso notificato il 2.8.2011, l'Associazione Canosa Formez ha proposto appello cautelare avverso tale ordinanza n. 640/2011 chiedendone la riforma previa idonea misura cautelare;
- con nota del 5.8.2011 prot. 23135 il Servizio Formazione Professionale ha rappresentato l'opportunità della costituzione dell'Amministrazione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 5.8.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale; Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1544

Cont. 1067/12/GR - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale "dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale". Resistenza in giudizio - Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani e Avv. Maria Grimaldi, legali interni.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento,

titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 13/7/2012 è stato notificato ricorso ex art. 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dal Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Puglia n.11 del 15/5/2012, pubblicata sul BUR n.73 del 21/5/2012, ad oggetto "*Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale*";
- Si ravvisa necessario costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.11/2012 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani, e l'Avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E.S.M.E.I.

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Puglia n.11 del 15/5/2012, pubblicata sul BUR n.73 del 21/5/2012, ad oggetto "*Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale*";
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e l'avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1570

Cont. 43/09/DL. - Prof. B.C. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari. Integrazione D.G.R. n. 862/2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con delibera di G.R. n. 862 del 9.05.2012 la G.R. ha ratificato l'incarico conferito, in via di urgenza, all'Avv. Maria Grazia Magazzino per la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di trasposizione instaurato innanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro -. Nel citato provvedimento si dava atto che il mandato al legale esterno veniva conferito per un importo predefinito pari ad Euro 6.500,00, comprensivo di IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto. Per mero errore materiale, nella sezione "copertura finanziaria", veniva, però, omissis il riferimento all'acconto da corrispondersi al citato professionista, indicato in sede di convenzione in Euro 2.500,00 comprensiva di IVA e CAP.

Con il presente atto si provvede, dunque, ad integrare la citata sezione nel senso innanzi indicato.

(Valore della controversia: Euro 258.300,00 a 526.500,00 - Settore di Spesa: Servizio Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 6.500,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 2.500,00 comprensiva di IVA e CAP.
- Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di integrare la deliberazione di G.R. n. 861/2012, indicando nella sezione Copertura Finanziaria l'importo, da corrispondersi al legale officiato, in Euro 2.500,00, comprensivo di IVA e CAP:

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1572

Cont. 1013/11/L C.d.S. REGIONE PUGLIA c/SORGENIA SOLAR S.r.l. Appello incidentale avverso sentenza Tar Lecce n. 718/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confer-

mata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.718/2012, notificata l'8 maggio 2012, il Tar Lecce ha annullato il provvedimento prot. n.5545 del 28/4/2011 recante il diniego dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Salice Salentino e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, nonché al risarcimento dei danni subiti.

Con ricorso notificato l'8/6/2012 la società ha impugnato la sentenza n.718/2012 nella parte in cui ha omissis di statuire sulla domanda risarcitoria ritualmente proposta.

Ritenuto necessario proporre appello incidentale avverso la medesima sentenza, giusta richiesta del Dirigente del Servizio Energia pervenuta per le vie brevi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, in data 19/06/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, nato a Bari il 16/04/1965

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 10.000,00, comprensivo di IVA e CAP, oltre ad euro 600,00 per contributo unificato; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato in data 19/6/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 103.300,00 - 258.300,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 10.600,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 10.000,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 600,00 per spese di contributo unificato

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 5.600,00 IVA e CAP inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre appello incidentale dinanzi al Consiglio di Stato avverso la

sentenza del Tar Lecce n.718/12 a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, nonché della somma prevista per legge a titolo di contributo unificato, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1573

Cont. 768/12/AV - Regione Puglia c/ G.A.C. Ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro per il conseguimento della P.O. Provinciale di Foggia del Servizio Personale e Organizzazione. Nomina Difensore: Avv. Renato Andreano, Legale esterno. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, notificato il 18.05.2012, la Dott.ssa Gianquinto Adriana Cristina chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto al conferimento della Posizione Organizzativa Provinciale di Foggia del Servizio Personale e Organizzazione, attribuita alla Dott.ssa Aulisa Immacolata Maria: a tal fine chiedeva che fosse annullato il provvedimento impugnato pronunciato con Determinazione n. 60 del 26.01.2012 dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia.

Il ricorso della ricorrente è infondato poiché gli Organi della Pubblica Amministrazione godono di discrezionalità in ordine alle valutazioni relative ai

punteggi in tema di giudizi tecnici su esami e concorsi, ed è precluso al Giudice il sindacato su dette valutazioni.

Conseguentemente, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, il Presidente della G. R., con provvedimento adottato in via d'urgenza in data 25.02.2012 ha conferito il relativo mandato difensivo all'Avv. esterno Renato Andreano, nato a Foggia il 18.09.1970, con Studio in Foggia al Viale Ignazio D'Addeda, per la rappresentanza e per la tutela dell'Amministrazione Regionale nel giudizio instaurato, con il predetto ricorso, dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro (Codice U.P.B. 1.3.1.).

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge R.P. 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

Il valore della controversia: Euro 13.000,00 - Settore di spesa: Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Personale e Organizzazione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.146,00 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

Euro 3.146,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato officiato;

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 1.573,00, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel procedimento instaurato dalla Dott.ssa Gianquinto Adriana Cristina dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, a mezzo dell'Avv. Renato Andreano nato il 18.09.1970 a Foggia.

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2012, n. 1574

Cont. 858/12/L Tar Puglia. CONSORZIO AUTORITA' DI GESTIONE ATO BA/4 c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato l' 8/6/2012, il CONSORZIO AUTORITA' DI GESTIONE ATO BA/4 ha adito il Tar Puglia per l'annullamento, previa sospensiva e con contestuale comanda di misure cautelari della DGR n.849/2012 nella parte in cui ha nominato il Commissario Liquidatore ed ha attivato la procedura di liquidazione della stesso ATO nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso

Con decreto n.380/12 il Tar ha rigettato l'istanza di misure cautelari monocratiche, fissando la trattazione collegiale della camera di consiglio del 28.6.2012

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, giusta richiesta dell'Ufficio Gestione Rifiuti acquisita per posta elettronica il 20/6/2012, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno ed anche in ragione della specifica competenza sulla materia, in data 21/06/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 10.000,00, comprensivo di IVA e CAP; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato in data 28/6/2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 103.300,00 - 258.300,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 10.000,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 10.000,00, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 5.000,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dal CONSORZIO AUTORITA' DI GESTIONE ATO BA/4 a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1602

Cont. n. 664/09/AV.- T.A.R. Puglia - Sede di Lecce (cautelare e merito) Ricorso proposto dalla Global Service s.n.c. c/ E.D.I.S.U. Puglia. Competenze professionali avv. Martino Margiotta (Studio Associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali - e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - la Global Service s.n.c. impugnava la mancata aggiudicazione. in suo favore, della gara per la fornitura del servizio di ristorazione universitaria di Taranto, da parte dell'E.DI.SU;
- con provvedimento n. 1091 del 23/06/2009 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito il 13/05/2009 dal Presidente all'avv. Martino Margiotta, deliberava di resistere avverso il ricorso di che trattasi, sia nel procedimento cautelare che nella fase di merito;

- con ordinanza n. 432 del 21/05/2009 il T.A.R. Lecce rigettava la domanda di misura cautelare;
- con sentenza n. 1502 del 03/06/2010 il Tribunale adito respingeva il ricorso, compensando le spese;
- L'Avv. Margiotta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 03/02/2011 nota specifica, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto di 35.844,82;
- a seguito di eccezioni sollevate dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, il professionista ha trasmesso mezzo fax, in data 22/05/2012 Prot. n. 11/L/9924 altra notula (vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura), per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto di euro 23.880,73, comunicando la propria disponibilità alla riduzione del 10%, subordinata ad un sollecito pagamento;
- espletata l'istruttoria, il suddetto importo, anche a seguito della riduzione richiesta, è stato rideterminato in euro 19.637,82, al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Margiotta non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 766/2009), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 19.637,82 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

AI finanziamento della spesa di euro 19.637,82 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare. in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 19.637,82 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Avvocati Associati Curci-Margiotta", si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4. comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 19.637,82, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Martino Margiotta e, per questi, allo - Studio Avvocati Associati Curci-Margiotta;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 19.637,82, secondo le indicazioni contenute nella sezione -Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1603

Cont. n. 1744/96/N/SH - Tribunale Bari - Impresa Giovanni Putignano e figli c/ Regione Puglia - Concessione costruzione n. 3 impianti depurativi. Competenze professionali Avv. Tommaso di Gioia. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione notificato in data 27/06/1996 l'impresa Giovanni Putignano & Figli s.r.l. concessionaria per la costruzione di tre impianti depurativi, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di £ 843.302.151 euro 435.529.21 a titolo di inte-

- ressi maturati ex art. 35 del Capitolato Generale delle OO.PP. per il ritardato pagamento dell'anticipazione prevista dall'art. 12 del R.D. n. 2440/1923;
- con provvedimento n. 607 del 4/03/1997 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Tommaso di Gioia, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
 - il Giudice del Tribunale di Bari - Sez. I Civile in composizione monocratica - Dott. Saverio U.de Simone, con sentenza n. 2320 del 16/10/2003 rigettava la domanda attorea per prescrizione del credito azionato e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate nel complessivo importo di euro 4.041,98, oltre accessori di legge;
 - L'Avv. di Gioia, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 02/12/2008 prima nota specifica reiterata in data 24/01/2012 e 9/05/2012, corredata dal parere di congruità del competente Ordine Professionale, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 10/05/2012 Prot. n. 11/L/9001, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 40.933,03;
 - in data 25/05/2012 il professionista trasmetteva alla Regione ulteriore nota, ad integrazione della specifica già inviata, relativa alla richiesta pagamento della spesa per il rilascio parere di congruità pari ad euro 759,79;
 - a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 29.795,92, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato;

considerato che:

- il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. di Gioia autorizzava un impegno di spesa complessivo pari ad euro 5.164,57 (comprensivo di acconto) sul cap. 1300 bil. 97, risultato insufficiente;
 - che con lo stesso atto veniva liquidata la somma di euro 3.134,38 a titolo di acconto, generando un residuo, divenuto perento di euro 2.030,19;
 - che con D.D. dell'Avvocatura Regionale n. 871/2006 veniva impegnata sul Cap. 1312 bil. 2006 la spesa di euro 22.541,03, divenuto residuo perento;
- pertanto, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 5.224,70 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 29.795,92 si provvede:

- per l'importo di euro 5.224,70 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- per l'importo complessivo di euro 24.571,22 (euro 2.030,19 + 22.541,03), residui passivi perenti, da riscrivere, rispettivamente, sui capitoli 1300 e 1312 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa mediante prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 1110045;
- Con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
- all'impegno della spesa di euro 5.224,70 sul cap. 1312 del bilancio 2012;
- alla reiscrizione ed all'impegno, sui rispettivi capitoli del bilancio corrente, dei residui passivi perenti sopra descritti per l'ammontare complessivo di euro 24.571,22;
- alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 29.795,92 (al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Tommaso di Gioia;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011) - Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R.

7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. - Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 5.224,70, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell’avv. Tommaso di Gioia;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 29.795,92, secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione -Copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul

BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1604

Cont. 868/11/GI (D.I. 363/11) - Trib. Lecce Giovanni Garrisi c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giovanni GARRISI difensore Regione nel cont. 679/97/CO (Merito). Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Centro Padre Maestro di Medicina Iperbarica e Riabilitativa s.r.l. impugnava la delibera del Consiglio Regionale n. 122 del 24/07/1996 dinanzi al Tar Puglia Bari, con richiesta di sospensiva.
- Con deliberazione n. 3993 del 07/07/1997 la G.R., ravvisata la necessità di costituirsi nel contenzioso 679/97/CO, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Giovanni Garrisi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

- Con la predetta deliberazione n. 3993 del 07/07/1997 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 1.316,96 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- A seguito dell’accoglimento della domanda di sospensione in data 08/05/1997 giusta ordinanza 405, l’avv. Giovanni Garrisi, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P. nella fase cautelare, con lettera raccomandata del 18/07/1997 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per detta fase presentando apposita nota specifica per l’importo di euro 6.141,81 al

- loro dell'acconto, spese esenti e degli accessori di legge ricevuta dal Settore Legale in data 22/07/1997.
- Il Tar Puglia di Bari con sentenza n. 1584/2005, ha dichiarato improcedibile il ricorso del Centro Padre Maestro, con compensazione delle spese di giudizio.
 - Con la determinazione n. 747 del 15/11/2010 come rettificata con la determinazione 88 del 01/04/2011 si è provveduto a liquidare, al netto dell'acconto, in favore del prefato Legale, la somma di euro 4.612,87 compreso CAP e IVA, a saldo delle competenze professionali relative alla fase cautelare.
 - In data 20/05/2011 l'Avv. Giovanni Garrisi ha notificato il decreto ingiuntivo n. 363 del 18/04/2011 dell'importo di euro 11.691,56 compreso euro 828,05 per spese oltre CAP e IVA, nonché spese euro 101,50, onorari e diritti del decreto ingiuntivo pari ad euro 600,00 oltre CAP e IVA, assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 17/05/2012.
 - Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito, fuori bilancio".
 - Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.
 - Il suddetto decreto ingiuntivo non opposto su conforme parere, in atti, dell'Avvocato assegnatario del fascicolo includeva nell'importo ingiunto anche le competenze spettanti per la fase cautelare liquidate con determina 747/10 rettificata dalla 88/2011 e pagate giusta ordinativo di pagamento n. 6043 del 29/04/2011 estinto in data 02/05/2011 con bonifico al conto corrente indicato dal Legale officiato.
 - Alla luce di quanto sopra l'importo è stato rideterminato in euro 11.101,05.
 - Con la nota raccomandata del 13/09/2011 il Legale ha comunicato di rinunciare agli interessi ex D.lgs 231/02.
 - Con la presente delibera si procede a nuovo riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 11.101,05 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione al bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in sostituzione della D.G.R. n. 2765/2011, rimasta ineseguita.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**
- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.101,05 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Giovanni Garrisi, si provvede: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 10.207,99 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 10.207,99 (SIOPE 1363) e con imputazione al cap. 1317 per euro 893,06 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
 - Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
 - All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 11.101,05 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente

esercizio finanziario, con imputazione ai capitoli 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 11.101,05 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprese le spese esenti, competenze, gli oneri di legge, nonché le spese e successive del D.I. per euro 893,06, all'Avv. Giovanni Garrisi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.101,05 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in sostituzione della D.G.R. 2765/2011;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1605

Cont. 3506/04/TO - Tar Puglia Bari Rodisano Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1405 del 04/10/2005 la Regione Puglia decideva di resistere a mezzo del Prof. Avv. Francesco Paparella nei 7 giudizi dinanzi al Tar Bari ed in particolare quello promosso dalla Rodisano Marmi s.r.l. per l'annullamento della nota 38/MIN/1267 del 06/08/2004 formulata dal Dirigente dell'Ufficio Minerario Regionale che con nota 38/MIN/2026 del 13/12/2004 evidenziava l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di tutelare il provvedimento regionale.

(Valore delle controversie: Indeterminabile - Settore di spesa: Ufficio Industria Mineraria)

- Con la determinazione n. 1185 del 31/10/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,19 oltre CAP e IVA per ciascuno dei 7 contenziosi, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Curia adita con sentenza n. 1245/09 del 20/05/2009, dichiarava improcedibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio.
- Il Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/01/2010, sollecitata con nota del 28/04/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.958,47 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, comprensiva di CAP e dell'IVA al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto, in euro 2.821,58 per la rettifica dell'importo dell'acconto corrisposto pari a euro 490,19 e non già euro 409,19 come detratto nella notula presentata dal prefato Legale.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'Ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del

bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impingimento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.821,58 per il pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1606

Cont. 3588/04/TO - Tar Puglia Bari Rodisano Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1406 del 04/10/2005 la Regione Puglia decideva di resistere a mezzo del Prof. Avv. Francesco Paparella nei 7 giudizi dinanzi al Tar Bari ed in particolare quello promosso dalla Rodisano Marmi s.r.l. per l'annullamento della nota 38/MIN/1565 del 14/10/2004 formulata dal Dirigente dell'Ufficio Minerario Regionale che con nota 38/MIN/2026 del 13/12/2004 evidenziava l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di tutelare il provvedimento regionale.

(Valore delle controversie: Indeterminabile - Settore di spesa: Ufficio Industria Mineraria)

- Con la determinazione n. 1186 del 31/10/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,19 oltre CAP e IVA per ciascuno dei 7 contenziosi, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Curia adita con sentenza n. 1252/09 del 20/05/2009, dichiarava improcedibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio.
- Il Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/01/2010, sollecitata con nota del 28/04/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.958,47 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, comprensiva di CAP e dell'IVA al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto, in euro 2.821,58 per la rettifica dell'importo dell'acconto corrisposto pari a euro 490,19 e non già 409,19 come detratto nella notula presentata dal prefato Legale.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno conta-

bile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. - Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.821,58 per il pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.821,58 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1607

Cont. 3578/04/TO - Tar Puglia Bari Centro Marmi s.r.l. c/Regione Puglia, competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1775 del 06/12/2005 la Regione Puglia decideva di resistere a mezzo del Prof. Avv. Francesco Paparella nei 5 giudizi dinanzi al Tar Bari ed in particolare quello promosso dalla Centro Marmi s.r.l. per l'annullamento della nota 38/MIN/1442 del 27/09/2004 formulata dal Dirigente dell'Ufficio Minerario Regionale che con nota 38/MIN/11 del 10/01/2005 evidenziava l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di tutelare il provvedimento regionale.

(Valore delle controversie: Indeterminabile - Settore di spesa: Ufficio Industria Mineraria)

- Con la determinazione n. 474 del 23/06/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,19 oltre CAP e IVA per ciascuno dei 5 contenziosi, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- La Curia adita con sentenza n. 2069/09 del 20/05/2009, dichiarava improcedibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio.

- Il Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/01/2010, sollecitata con nota del 28/04/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 3.488,22 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, comprensiva di CAP e dell'IVA al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto, in euro 3.357,06 per la rettifica dell'importo dell'acconto corrisposto pari a euro 490,19 e non già euro

409,19 come detratto nella notula presentata dal prefato Legale.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.357,06 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.357,06 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97. art. 4. comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.357,06 per il pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta dal Prof. Avv. Francesco Paparella;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.357,06 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42. comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1608

Cont. 722/12/CA (D.I. 973/12) - G. di Pace Bari avv. Michele Cuomo c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Michele CUOMO difensore Regione nel cont. 333/06/CA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Sig.ra Angela Di Bello, in qualità di proprietaria di un pozzo artesiano, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Taranto per sentire condannare la Regione Puglia al pagamento dei canoni locativi e del risarcimento danni.
- Con deliberazione n. 625 del 15/05/2006 la G.R., ravvisata la necessità di costituirsi nel contenzioso 333/06/CA, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Michele Cuomo di Taranto.

(Valore della controversia: euro 15.189,43; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio)

- Con la determinazione n. 437 del 09/06/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1193/10 in data 17/06/2010 accoglieva il ricorso e condannava la Regione Puglia alla rifusione delle spese del giudizio.

L'avv. Michele Cuomo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P. nel giudizio de quo, con nota del 18/06/2010, sollecitata con nota del 20/09/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività dinanzi al Tribunale di Taranto, presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 3.276,26 al lordo del CAP 4% e IVA 20% detratto l'acconto e le ritenute fiscali.

- In data 18/05/2012 l'avv. Michele Cuomo ha notificato il decreto ingiuntivo n. 973 del 29/03/2012 dell'importo di euro 1.641,69 per i diritti e gli onorari rideterminati dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Taranto compreso CAP e IVA e detratto l'acconto percepito, oltre gli interessi per euro 51,14 nonchè onorari e diritti del decreto ingiuntivo pari a euro 349,00 oltre R.F., CAP, IVA, e Spese euro 50,50 per complessivi euro 544,58 assegnato all'Ufficio liquidazioni in data 01/06/2012.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

- Il suddetto decreto ingiuntivo non è stato opposto su conforme parere, in atti, dell'Avvocato assegnatario del fascicolo è l'importo ingiunto è stato confermato in euro 1.641,69 con le aliquote del CAP al 4% e dell'IVA al 21% al lordo delle ritenute fiscali.

- Con la presente delibera si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 2.237,41 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione al bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.237,41 per il pagamento di competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Michele Cuomo: mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo euro 1.641,69 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) impinguando il cap. 1312 per euro 1.641,69 (SIOPE 1363), con imputazione al cap. 1315 per euro 51,14 (SIOPE 1913) e con imputazione al cap. 1317 per euro 544,58 (SIOPE 1913) del bilancio regionale in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.237,41 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai capitoli 1312, 1315 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 2.237,41 per pagamento competenze dovute, per l'attività professionale svolta, comprendente le spese esenti, le competenze unitamente ai diritti del Procuratore domiciliatario, gli oneri di legge, la procedura del D.I. per euro 544,58 e gli interessi pari ad euro 51,14, all'Avv. Michele Cuomo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.237,41 mediante la variazione al bilancio, e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in sostituzione della D.G.R. 1600/2009;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1609

Cont. 625/96/CO - Tribunale di Taranto Sez. Lavoro - La Neve Renato c/ R.P., Ministero del Tesoro e Ministero dell'Interno - Competenze professionali Avv. Orazio FERRARA, procuratore domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 5239 del 12/11/1996 la Giunta regionale ratificava il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., all'avv. Fedele Sindaco (legale interno), affidando l'incarico di procuratore domiciliatario all'avv. Orazio Ferrara, al fine di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato.
- Con il predetto atto giuntale si provvedeva a liquidare, in favore dell'avv. Ferrara, un acconto complessivo di £. 1.820.700 = (£. 1.500.000 oltre IVA e CAP) sulle competenze professionali relative al giudizio de quo (e per altri 5 giudizi), determinando la quota parte in £. 250.000 oltre IVA e CAP, pari ad euro 129,11 oltre IVA e CAP per ciascun contenzioso.

- Il Giudice del Lavoro del Trib. Taranto, con sent. n. 5918/2002, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Regione, compensando le spese di lite.
- L'avv. Orazio Ferrara, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 14/3/2003, sollecitata in data 13/11/2008, 9/12/2008 ed ultima del 3/6/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per un importo di euro 2.219,69 oltre IVA e CAP.
- A seguito di istruttoria della parcella presentata, le competenze dovute sono state rideterminate ex officio in complessivi euro 1.030,45.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere il compenso dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.030,45 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta, in qualità di procuratore domiciliatario, dall'avv. Orazio Ferrara, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.030,45 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 1.030,45, per pagamento compe-

tenze dovute per l'attività professionale svolta, in qualità di procuratore domiciliatario, dall'avv. Orazio Ferrara;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.030,45 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1610

Cont. 1378/07/GI - TAR Bari - Valente Antonio + 2 c/ R.P., Comune di Bitritto e Vaccarelli Rodolfo - Compensi professionali in favore dell'avv. Lucrezia Girone (in servizio presso Avvocatura Regionale) - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- La corresponsione delle competenze professionali ai legali interni dell'Avvocatura Regionale è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 2 del 01/02/2010, in attuazione dell'art. 7, co. 2, della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 ed in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. 14/9/2000 relativo al computo Regioni ed Autonomie Locali.
- Il detto Regolamento contiene altresì (art. 11, commi 3 e 4) la disciplina delle competenze in questione spettanti in relazione ai provvedimenti giudiziari favorevoli emessi nel periodo dal 27/6/2006 al 31/12/2008 e riferiti a mandati conferiti anteriormente al 27/6/2006, data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Avvocatura Regionale (disciplina transitoria).
- La disciplina transitoria deve ritenersi comunque applicabile anche ai mandati conferiti dopo il 27/6/2006, in base all'interpretazione dell'art. 11, co. 3 del citato Regolamento fornita con circolare n. 2/2010 dell'Avvocato Coordinatore, in cui viene, tra l'altro, chiarito che la disciplina definitiva si applica soltanto ai provvedimenti favorevoli successivi al 01/01/2009.
- Con circolare dell'Avvocato Coordinatore n. 6/2010, è stato tra l'altro stabilito che per la liquidazione delle notule di cui si tratta ricadenti nella disciplina transitoria, è necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale interno attesta la conformità al Regolamento, nonché il visto dell'Avvocato Coordinatore e che la validazione dei liquidatori viene temporaneamente omessa, perché "da farsi successivamente, secondo l'ordine cronologico e di opportunità che ordinariamente viene seguito per il buon andamento del servizio liquidazione spese legali, fermi restando il recupero delle somme che dovessero risultare, all'esito del procedimento di validazione della notula, corrisposte in eccesso rispetto al dovuto e le altre iniziative del caso".
- In virtù di quanto precede, l'avv. Lucrezia Girone (in servizio presso l'Avvocatura Regionale) ha presentato la richiesta di pagamento datata 28/5/12 (prot. 11/L/11310 dell'8/6/2012) allegando la notula relativa alla controversia in oggetto indicata, decisa nell'anno 2007 con provvedimento giudiziale favorevole all'Amministrazione regionale, per l'importo di euro 3.802,50.

- Per procedere alla liquidazione e pagamento dei citati compensi professionali, è propeedeutico il riconoscimento del debito fuori bilancio, tenuto conto che, in mancanza della relativa disciplina regolamentare, non fu provveduto all'impegno di spesa.
- Quanto precede, alla luce del pronunciamento reso al riguardo delle spese legali quale debito fuori bilancio e su richiesta del Presidente della G.R., dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 47 del 26/01/2010, con cui è stato approvato il Regolamento di cui si tratta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale interno in servizio presso l'Avvocatura Regionale, ammontante complessivamente ad euro 3.802,50.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 3.802,50 si provvede con imputazione al Cap. 1313 del bilancio in corso, appositamente impinguato mediante prelievo per competenza e cassa dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse).
- All'impegno della spesa entro il limite dell'importo di euro 3.802,50 comprensivo di oneri accessori, nonché alla liquidazione sempre entro questo limite ed omettendo temporaneamente la prevista validazione da parte dei liquidatori come precisato in narrativa ed al conseguente pagamento, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante ad euro 3.802,50 per il pagamento delle competenze professionali spettanti in favore dell'avv. Lucrezia Girone;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa secondo quanto indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di dare atto che i compensi professionali relativi al provvedimento giudiziale favorevole all'Amministrazione emesso tra il 27/6/2006 ed il 31/12/2008 non sono soggetti al riparto di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 2/2010, né alla disciplina del "tetto" di cui al successivo comma 2 e che saranno pertanto corrisposti direttamente al legale dell'Avvocatura Regionale costituito, previa detrazione delle ritenute relative agli oneri contributivi e fiscali;
5. di corrispondere le competenze professionali indicate nella notula previo rilascio di una attestazione con cui il predetto legale si dichiara interamente soddisfatto di ogni sua pretesa per i provvedimenti giudiziali favorevoli all'Amministrazione Regionale emessi dal 27/6/2006 al 31/12/2008 - in seguito a mandato conferito anche anteriormente al 27/6/2006 - assumendo contestualmente l'impegno a non azionare giudiziariamente i crediti recati da tale parcella ed a rinunciare alle azioni eventualmente già proposte al medesimo titolo;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma

5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
8. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
9. di rendere pubblico, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010, il suddetto compenso professionale nelle forme e con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa (L.R. n. 15/2008 e Regolamento attuativo n. 20/2009).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1611

Cont. 1795/01/SI-GU - Tribunale di Taranto (Riassunzione) - Argese Anna c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vito GUGLIELMI (legale esterno), difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la sig.ra Argese Anna riassumeva, dinanzi al Tribunale di Taranto, il giudizio promosso dalla stessa contro la R.P., iscritto al n. 295/01 R.G. - Giudice di Pace di Martina Franca, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 396 del 30/01/2001 emessa dall'Ufficio regionale del Contenzioso di Taranto.

- Con deliberazione n° 1367 del 30/9/2002 la G.R. ratificava, tra l'altro, la procura ad litem conferita in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Vito Guglielmi, al fine di costituirsi nel giudizio di riassunzione.

(Valore della controversia: da euro 25.822,82 ad euro 51.645,70; Settore di spesa: IPA Taranto)

- Il Tribunale adito, con sent. n° 1231/04, depositata il 25/6/2004, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Puglia delle spese di giudizio.
- L'avv. Vito Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con lett. del 19/10/2005, acquisita agli atti del Settore Legale al prot. 11/L/25101 del 26/10/2005, integrata con ultima del 6/4/2012, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica quantificata in complessivi euro 2.570,21 (comprensivi di IVA e CAP).
- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, la parcella presentata risulta essere stata correttamente redatta.
- Considerato che il provvedimento di ratifica dell'incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per detto giudizio, è necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di euro 2.570,21 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.570,21 relativa al riconoscimento del debito, a

titolo di pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.570,21 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 2.570,21, per pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.570,21 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1612

Cont. 1055/95/DL - Tribunale di Bari - Archeo s.p.a. c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani, difensore Regione (legale esterno). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione, notificato il 12/6/1995, la società Archeo S.p.A. con sede in Bari conveniva in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Bari, per ottenere il pagamento della somma di £. 833.000.000 oltre IVA, interessi a decorrere dal 7/6/1993, nonché danno da svalutazione monetaria, per l'incarico affidatole dalla Giunta regionale (deliberazione n. 7268/90) di

elaborazione dello studio di fattibilità necessario per dimostrare la validità Tecnico-Economica per il rilancio dell'azienda ILCA (ubicata nell'area industriale di Bari).

- Con provvedimento n° 4082 del 27/9/1995 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi, a mezzo dell'avv. Giuseppe Cipriani.
- In corso di causa, in differenti occasioni, veniva evidenziata l'opportunità di definire in sede transattiva la controversia in questione, come risulta, peraltro, dalla comunicazione resa alla G.R. nella seduta del 15/4/1997, con la quale l'Assessore pro-tempore all'I.C.A., illustrando l'intera vicenda, faceva presente che l'incarico era stato espletato dalla Archeo e che la Regione Puglia aveva acquisito e fatto proprio lo studio di fattibilità ILCA, evidenziando la fondatezza della subordinata domanda di arricchimento senza causa; in detta comunicazione veniva, altresì, quantificata la somma riconoscibile in un importo di massima pari a £. 500.000.000.
- Successivamente controparte, reiterando la disponibilità a pervenire in tempi brevi ed in via transattiva alla chiusura del contenzioso pendente, formulava ulteriore proposta per il riconoscimento della somma di £. 150.000.000 (oggi euro 77.468,53), oltre interessi, rivalutazione ed IVA, con integrale compensazione delle spese di lite e con l'abbandono del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
- Visto il notevole ridimensionamento delle iniziali pretese e considerato che l'Ass.to competente considerava equa la proposta ex adverso formulata, con atto di Giunta n. 1679 del 19/11/2004 si deliberava di definire la controversia in via transattiva, nei termini sopra indicati, autorizzando il difensore della Regione in giudizio ad abbandonare la causa ex art. 309 c.p.c., previa acquisizione di formale rinuncia da parte della società Archeo (in liquidazione).
- Il Commissario Liquidatore di detta società, in data 17/12/2004, provvedeva a notificare l'atto di rinuncia così come richiesto.
- Il Giudice del Tribunale di Bari, visto l'art. 309 c.p.c. regolarmente notificato alle parti costituite, all'udienza del 26/10/2005 ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
- L'avv. Giuseppe Cipriani, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del

28/2/2006, sollecitata in data 26/1/07 e 15/5/09, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica che, relativamente all'attività svolta come legale esterno, precisamente in epoca successiva all'1/4/2004 (data di collocamento in quiescenza), è stata quantificata in complessivi euro 11.968,88 (calcolata con CAP al 2%, IVA al 20%).

- La G.R., con propria deliberazione n. 2328 del 24/10/2011, nell'approvare le direttive relative ai compensi professionali richiesti dai legali in quiescenza, al punto F) ha disposto che "per le controversie riguardanti i compensi maturati successivamente al pensionamento dell'avvocato ex dipendente regionale, non si procederà all'opposizione al decreto ingiuntivo ovvero alla resistenza al ricorso ordinario, trattandosi di attività svolta dal legale in qualità di libero professionista".
- Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi, anche al fine di evitare il ricorso alla procedura monitoria, con aggravii di spesa a carico dell'Ente, considerato altresì la vetustà della richiesta.
- Ricontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute vengono quantificate in complessivi euro 12.305,26, a seguito dell'aggiornamento delle percentuali relative a CAP ed IVA.
- Essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo, in ossequio al parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 12.305,26 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale (svolta come legale esterno) dall'avv. Giuseppe Cipriani, si provvede

mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 12.305,26 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 12.305,26, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale (svolta come legale esterno) dall'avv. Giuseppe Cipriani;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 12.305,26 mediante la varia-

zione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1613

Cont. 611/05/TO - TAR Lazio - Spiavento s.r.l. c/ Ministero Attività Produttive e nei confronti della srl Arginatura e della snc Agripuglia. Intervento ad opponendum della R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del Prof. Avv. Francesco PAPA-RELLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La società Spiavento srl proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio Sez. III, per l'annulla-

mento, previa sospensiva, della nota del Direttore Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ministero delle attività produttive n. 1.227.778 del 22/12/04 con la quale, in relazione agli atti relativi all'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale (APQ) - POR Puglia 2000/2006 - Misura 4.18 - Contratti di Programma - Fase di accesso", è stato comunicato l'esito sul progetto di massima presentato dal costituendo "Consorzio Naturalmente Puglia" prot. 4461 escludendo, (sulla base delle indicazioni e delle osservazioni espresse dall'apposito Gruppo Tecnico di coordinamento di cui all'art. 7 dell'APQ trasmesse anche alla R.P.) la società ricorrente "per scarsa significatività dei dati economici e patrimoniali in relazione all'entità dell'intervento programmato"; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

- Il Settore Industria, con lett. prot. 38/2143/05, chiedeva l'intervento in causa della Regione. Pertanto, con lettera dell'11/4//2005 si trasmetteva al prof. avv. Francesco Paparella il mandato urgente, a firma del Presidente p.t., salvo ratifica da parte della G.R., al fine di spiegare intervento ad opponendum nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Industria)

- Con sent. n. 5020/05 il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso della Spiavento, compensando tra le parti le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, a conclusione dell'attività svolta a favore della Regione, con lett. datata 28/4/2009, reiterata in data 19/4/2011 ed ultimo sollecito del 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando apposita nota specifica per l'importo complessivo di euro 3.410,06 (calcolato con CAP al 2% ed IVA al 20%).
- Verificata le regolarità della parcella e considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non risulta essere stato mai ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta da parte del Presidente pro-tempore, con contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato, determinato in complessivi euro

3.505,55 (a seguito dell'adeguamento del CAP al 4% e dell'IVA al 21%), ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 -, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella., si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impingimento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di ratificare in sanatoria, ora per allora, l'operato del Presidente della G.R. pro-tempore, in ordine alla costituzione nel giudizio in epigrafe precisato, a mezzo del prof. avv. Francesco Paparella;
3. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.505,55, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
7. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1614

Cont. 612/05/TO - TAR Lazio - Tenuta Coppadoro s.p.a. c/ Ministero Attività Produttive e nei confronti della srl Arginatura e della snc Agripuglia. Intervento ad opponendum della R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del Prof. Avv. Francesco PAPARELLA per competenze professionali - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La società Tenuta Coppadoro s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio Sez. III, per l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Direttore Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ministero delle attività produttive n. 1.227.778 del 22/12/04 con la quale, in relazione agli atti relativi all'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale (APQ) - POR Puglia 2000/2006 - Misura 4.18 - Contratti di Programma - Fase di accesso", è stato comunicato l'esito sul progetto di massima presentato dal costituendo "Consorzio Naturalmente Puglia" prot. 4461 escludendo, (sulla base delle indicazioni e delle osservazioni espresse dall'apposito Gruppo Tecnico di coordinamento di cui all'art. 7 dell'APQ trasmesse anche alla R.P.) la società ricorrente "per scarsa significatività dei dati economici e patrimoniali in relazione all'entità dell'intervento programmato"; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
- Il Settore Industria, con lett. prot. 38/2143/05, chiedeva l'intervento in causa della Regione. Pertanto, con lettera dell'11/4//2005 si trasmetteva al prof. avv. Francesco Paparella il mandato urgente, a firma del Presidente p.t., salvo ratifica da parte della G.R., al fine di spiegare intervento ad opponendum nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Industria)

- Con sent. n. 5019/05 il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso della Tenuta Coppadoro, compensando tra le parti le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, a conclusione dell'attività svolta a favore della Regione, con lett. datata 28/4/2009, reiterata in data 19/4/2011 ed ultimo sollecito del 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando apposita nota specifica per l'importo complessivo di euro 3.410,06 (calcolato con CAP al 2% ed IVA al 20%).
- Verificata le regolarità della parcella e considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non risulta essere stato mai ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta da parte del Presidente pro-tempore, con contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato, determinato in complessivi euro 3.505,55 (a seguito dell'adeguamento del CAP al 4% e dell'IVA al 21%), ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 -, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparellat si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura

Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di ratificare in sanatoria, ora per allora, l'operato del Presidente della G.R. pro-tempore, in ordine alla costituzione nel giudizio in epigrafe precisato, a mezzo del prof. avv. Francesco Paparella;
3. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.505,55, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.505,55 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
7. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1622

Cont. 1059/012/CA. Tar Bari. R.D. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato anche alla Regione Puglia il sig. Radogna Donato, nella qualità di componente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, ha chiesto al Tar Bari l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di cui alla nota 19/6/2012 con la quale il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia ha dichiarato cessato il ricorrente dall'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ove occorra dello Statuto del Consorzio e per l'accertamento del diritto ad essere risarcito per il danno ingiusto patito.
- Con nota prot. n. 57968 del 19/7/2012 il servizio Agricoltura - Ufficio Bonifica irrigazione ha

comunicato che l'amministrazione regionale "deve ritenersi completamente estranea al ricorso in quanto il don. Radogna Donato, componente del Collegio revisore dei conti del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia è stato nominato direttamente dal predetto Ente".

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Bari.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dal dott. Donato Radogna dinanzi al Tar Bari;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1625

Cont. 793/10/AL. TAR Puglia sede di Bari. R.I.P. s.r.l. c/ R.P. + altri. Autorizzazione alla sottoscrizione della dichiarazione di difetto di interesse alla decisione con compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 24.5.2010 alla Regione Puglia, la s.r.l. Radio Italia Puglia ha chiesto al TAR Puglia sede di Bari, l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della Delibera n. 4 del 17.3.2010 del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia (CO.RE.COM.Puglia) pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 dell'8.4.2010, recante la graduatoria delle emittenti televisive locali in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, della L. 23.12.1998 n. 448 per l'anno 2009, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- con D.G.R. n. 604/2011 è stato ratificato incarico difensivo conferito all'avv. Marina Altamura;
- con deliberazione n. 6 del 10.2.2011 il CO.RE.COM. Puglia, in autotutela, ha riapprovato la graduatoria delle emittenti locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti dall'art. 45, comma III, della L. 23/12/98 n. 448, per l'anno 2009, riammettendo Radio Italia;
- a seguito della riammissione in graduatoria, la ricorrente ha trasmesso, per la sottoscrizione congiunta, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese;

- con nota del 19.12.2011 prot. 1961, il CO.RE.COM. Puglia, preso atto della dichiarazione della ricorrente, ha comunicato all'Avvocatura Regionale la propria adesione.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale delibere di autorizzare l'avv. Marina Altamura a sottoscrivere la dichiarazione di difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese di causa.

(Valore della causa: indeterminabile rilevante da euro 51.700,01 a euro 103.300,00 - Settore di spesa: CO.RE.COM.).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare l'avv. Marina Altamura a sottoscrivere la dichiarazione di difetto di interesse alla decisione del ricorso n. 831/2010 r.g. con compensazione delle spese di causa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1636

Cont. 2884/07/TR/LO. Corte d'Appello di Bari - REGIONE PUGLIA c/ CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta agli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n. 1493/12 il Tribunale di Bari, in persona del dott. Agnino, condannava la Regione Puglia al risarcimento dei danni in favore dei Sigg. Cervini Ambrosia e Angelo, proprietari degli appartamenti dell'immobile sito in Bari alla via Devitofrancesco, 61/63, concessi in locazione con contratto del 02.12.1996 registrato a Bari il 24.01.1997 al n. 1168 atti privati (n. 4149 Rep. Regione);
- La pronuncia risultava essere sorretta da una motivazione confusa, incogrua e contraddittoria, e da ciò emergeva l'opportunità di resistere in giudizio;
- Pertanto, il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 11.06.2012, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. regionale Antonella Loffredo.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

- "Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia"

(Valore delle controversie: euro 50.000,00 - Servizio di Spesa: Affari Generali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di conferire, in sostituzione dell'avv. Pasquale Troiano, l'incarico difensivo all'avvocato regionale Antonella Loffredo, alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente".

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente".
- Disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1637

Cont. 377/08/RM/LO Tribunale di Bari Sequestro conservativo "REGIONE PUGLIA c/ TORRE CANNE TERME Sp.A.". Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- La società in liquidazione Torre Canne Terme S.p.A, è creditrice nei confronti dell'Ente Regione Puglia della somma complessiva di euro 10.720.100,212, credito confermato dapprima con la sentenza emessa dal TAR di Lecce n. 1370/09 e successivamente con la sentenza del consiglio di Stato V, n. 5620 del 19.10.11.
- Risultati vani sia i bonari tentativi per il pagamento e sia la diffida extragiudiziale notificata dal Dirigente del servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, ed essendo il medesimo venuto a conoscenza della dismissione dei beni della Società, temendo di pregiudicare l'azione di recupero del credito dell'ente, richiedeva espressamente la promozione di un'azione cautelare tesa a salvaguardare il predetto credito.
- Pertanto, il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, conferiva con proprio provvedimento in via d'urgenza in data

17.05.12, salvo ratifica della G.R., mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Loffredo;

- "Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia"
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi.

(Valore delle controversie: euro 10.720.100,212 - Servizio di Spesa: Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., ora per allora, nella resistenza del giudizio di cui

in premessa a mezzo dell' avv. Antonella Lofredo;

- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato, a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1676

Contt. da 3614 a 3633/03/L - Suprema Corte di Cassazione Regione Puglia c/Santoro Antonio + 19, competenze professionali Avv. Eustacchio SISTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1953 del 28/11/2003 la Regione Puglia ha proposto ricorso per Cassazione. a mezzo dell'Avv. Eustacchio Sisto, avverso 20 sentenze del G. di Pace di Bovino emesse per definire i contenziosi nn. 3614/03/L, 3615/03/L, 3616/03/L, 3617/03/L, 3618/03/L, 3619/03/L, 3620/03/L, 3621/03/L, 3622/03/L, 3623/03/L, 3624/03/L, 3625/03/L, 3626/03/L, 3627/03/L, 3628/03/L. 3629/03/L, 3630/03/L, 3631/03/L. 3632/03/L, 3633/03/L, promossi dal Sig. Antonio Santoro + Altri.

(Valore delle controversie: da euro 865.93 a euro 886,78 - Settore di spesa: Uff. Contenzioso FG)

- Con la determinazione n. 136 del 12/02/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 258,23 oltre CAP e IVA per ciascuno dei 20 contenziosi, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Curia adita con sentenze 7376/09, 6397/09, 6246/09, 5779/09, 6251/09, 6255/09, 6248/09, 6249/09, 7377/09, 6252/09, 6484/09, 6250/09, 6254/09, 6398/09, 6483/09, 5663/09, 6247/09, 6253/09, 6396/09, 7628/09, del 16/12/2008 ha rigettato i 20 ricorsi condannando la R.P. alla rifusione delle spese per 15 giudizi e nulla per gli altri 5 in quanto non costituiti.
- L'avv. Eustacchio SISTO, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 01/10/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 23.057,54 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale e con nota del 02/02/2012 sollecitava il pagamento dei compensi pari ad euro 24.105,48 adeguando la specifica all'aliquota IVA del 21%.
- Il prefato Legale con e-mail del 17/05/2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura con protocollo 9932 del 22/05/2011 ha accordato una riduzione del 10% sulle competenze professionali spettanti.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio, comprensiva di CAP, IVA e euro 400,00 di spese esenti, in euro 6.960,78 detratti i diritti non dovuti dinanzi alle magistrature superiori e gli onorari ascritti al minimo dello scaglione da euro 600.00 a euro 1.600,00 (D.M. 127/04)
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al

termine della sua prestazione professionale “si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio”.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.960,78 relativa alle competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Eustacchio SISTO, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 6.960,78 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 6.960,78 per pagamento competenze per l’attività professionale svolta dall’avv. Eustacchio SISTO;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.960,78 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1686

Cont. n. 1037/11/BU-LO. Consiglio di Stato - Roma -. A.C. +altri. / Regione Puglia ed altri. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso spedito per la notifica il 1° luglio 2011, iscritto al n. 1170/2011, i sigg.ri A.C. ed altri hanno impugnato per l'annullamento, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, svariati atti afferenti al procedimento di affidamento della progettazione relativa alla realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 275 tratto Maglie - S.M. Leuca, inserita nel programma delle infrastrutture strategiche.

La Regione Puglia si è ritualmente costituita nel relativo giudizio, conclusosi favorevolmente con sentenza n. 663/2012, con cui il ricorso introduttivo è stato dichiarato irricevibile ed inammissibile.

Avverso detta sentenza i ricorrenti soccombenti hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato ed il relativo giudizio è stato iscritto al n. 5707/2012.

Data l'importanza della questione e l'esito favorevole del primo grado, si è ritenuto opportuno costituirsi anche nel giudizio di appello, ed il Presidente della G.R. con proprio mandato urgente del 26/7/2012 ha conferito il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale ratifichi il mandato di rappresentanza e difesa conferito all'avv. Anna Bucci nel giudizio di appello iscritto al n. 5707/2012 Consiglio di Stato.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile -di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio di appello in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1687

Cont. n. 675/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. A.S. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 13/4/2011, iscritto al n.839/2011 R.G., A.S. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, tra l'altro, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 240/2006, con cui era stato approvato l'accordo di programma per la realizzazione del PRU del Comune di Gioia del Colle.

Con nota prot. n. 3066 del 21/6/2011, il Servizio politiche Abitative ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra. con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Politiche Abitative.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1688

Cont. n. 904/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. D.W. srl/ Regione Puglia - Comune di Serracapriola. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso dell'11/6/2012, iscritto al n. 848/12 R.G., la D.W. srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, le note del Dirigente dell'Ufficio Regionale Espropri, emesse relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Serracapriola, come da autorizzazione unica in variante già rilasciata.

Con note scritte e comunicazioni telematiche, il Servizio Energia e l'U.R.E. hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia e Servizio LL.PP. Ufficio Regionale Espropri.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1699

Cont. n. 595/11/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza del 11/11/2010 acquisita al prot. dell'Avvocatura regionale al n. 11/L/21143 del 12/11/2010 il sig. P.A., in qualità di dipendente regionale, ha chiesto il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Cosimo Sanasi, nel giudizio di responsabilità penale RG. Nr. 345/1995 e n. 726/1993 - nel quale era imputato del reato di cui agli artt. 110, 81, 479 c.p. dinanzi al Tribunale di Brindisi.
- Il Tribunale di Brindisi Sez. I Penale con sentenza n. 1031 del 04.10.2004 ha assolto il sig. P.A. perché il fatto non sussiste.
- In allegato alla predetta istanza, l'interessato ha inviato la nota spese e relativa fattura rimessagli dal proprio difensore, per un importo di euro 8.539,01;
- L'avvocato interno intestatario del fascicolo, ha comunicato all'Avv. Coordinatore il proprio parere in merito alla richiesta di che trattasi.
- Visto il parere favorevole dell'assunzione carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa "nei limiti dei minimi di tariffa", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. H) della L.R. 18/2006 ed accertato che la parcella riporta un totale complessivo di euro 8.539,01 (comprensivo di CAP e IVA).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della

Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - per l'importo di euro 8.539,01.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 8.539,01, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del sig. P.A. - a titolo di rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, con dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 8.539,01, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito nella misura di euro 8.539,01 a favore del sig. P.A., a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 39/2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1700

Contt. 1760 e 1762/05/GA - Trib Lecce sez. Lavoro - Grassi Maria + 1 c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 751 del 06/06/2006, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'Avv. Ettore Sbarra per la costituzione, nei giudizi dinnanzi al Tribunale di Lecce sez. Lavoro promossi dai sigg. Maria Grassi e Luigi Manni quali dipendente regionale in quiescenza per l'accertamento e la declaratoria del diritto al cosiddetto triennio dinamico ex art. 40 L.R. 16/80.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Gestione Risorse Umane)

- Con la determinazione n. 497 del 23/06/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 408,50 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali per ciascun contenzioso.
- Il Tribunale di Lecce sez. Lavoro con le sentenze nn. 1247/07 e 1248/07 del 13/02/2007 ha respinto i ricorsi condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio.
- L'Avv. Ettore Sbarra, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettere del 28/01/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposite note specifiche per l'importo di euro 2.135,24 cadauna, oltre CAP e IVA, non detratto l'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 30% degli onorari stante l'esito favorevole con vittoria delle spese, applicando la riduzione del 10% formulata con la nota del 10/05/2012, in euro 1.915,72 comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%) e della ritenuta fiscale, ma al netto dell'acconto, con un totale lordo di euro 3.831,44 per i 2 contenziosi.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al

termine della sua prestazione professionale “si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio”.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.831,44 relativa ai compensi professionali dovuti per l’attività difensiva svolta dall’avv. Ettore Sbarra, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.831,44 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 3.831,44 relativo ai compensi professionali per l’attività svolta dall’Avv. Ettore Sbarra;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.831,44 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1701

Contt. da 1651 a 1658/05/GA - Trib. Bari sez. Lavoro (8 ricorsi ex art. 414 c.p.c.) Annichiarico Nicola + 7 c/Regione Puglia, competenze Avv. Ettore SBARRA. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali- e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 753 del 06/06/2006 la Regione Puglia si costituiva, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, negli 8 giudizi innanzi al Tribunale di Bari sez. Lavoro promossi da Annichiarico Nicola ed Altri per sentire dichiarato il loro diritto alla retribuzione di posizione di Staff.

(Valore delle controversie: euro 20.658,22 cadauna; Settore di spesa: Gest. Risorse Umane)

- Con la determinazione n. 485 del 23/06/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 3.267.97 (euro 408,50 per ciascun contenzioso) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto per compensi professionali.
- Il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenze nn. 21606, 21594, 21596, 21589, 21610, 21593, 21597, 21586 del 18/11/2008 ha dichiarato il diritto condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese dei giudizi.
- L'avv. Ettore Sbarra, avendo esaurito l'attività defensionale, svolta in favore della R.P., con lettere raccomandate del 10/05/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando 8 note specifiche per l'importo di euro 1.721,13 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con gli onorari ascritti ai minimi dello scaglione fino euro 25.900,00 e non già la media dei valori come in parcella, applicando la riduzione del 10% formulata con la nota del 10/05/2012, già detratto l'acconto, in euro 909,16 cadauna, comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%) e della ritenuta fiscale, con un totale com-

pllessivo lordo di euro 7.273,28 per tutti gli 8 contenziosi.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.273,28 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Ettore Sbarra, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 7.273,28 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 7.273 28 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Ettore Sbarra;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.273,28 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1702

Cont. 479/05/FR - Trib Bari sez. Altamura - R.ne Puglia c/Leone Domenico, competenze professionali Avv. Alessandro DI CAGNO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 872 del 28/06/2005, come modificata dalla D.G.R. 1389 del 04/10/2005, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'Avv. Alessandro Di Gagno per la reintegra nel possesso del suolo demaniale sito in agro di Gravina di Puglia, zona 14, nel giudizio dinnanzi al Trib di Bari sez. Altamura.

(Valore della controversia: indeterminato modesto; Settore di spesa: Demanio e Patrim.)

- Con la determinazione n. 845 del 11/08/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,20 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il Tribunale di Bari sezione di Altamura con sentenza n. 72/09 del 21/05/2009 ha accolto la domanda della Regione Puglia, condannando il Convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, che saranno recuperate a cura del Legale interno titolare del fascicolo.
- L'Avv. Alessandro Di Cagno, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/08/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 5.183,70 comprese spese esenti, CAP (4%), IVA (21%), al netto dell'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 30% per i soli onorari stante l'esito favorevole e la ripetizione delle spese, in euro 4.616,43 al netto dell'acconto corrisposto, comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%), delle spese esenti e ritenute fiscali.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.616,43 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Alessandro Di Cagno, si provvede mediante variazione al bilancio. in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.616,43 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 4.616,43 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. Alessandro Di Cagno;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.616,43 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1703

Cont. 2263/00/CO - Corte di Appello Milano Regione Puglia c/Pharmacia & Upjohn s.p.a. +1, competenze professionali Avv. Angelo DI GIOIA (ST. ASSOC.), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 80 del 15/02/2005 la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappre-

sentanza all'Avv. Angelo Di Gioia per impugnare, dinnanzi alla Corte di Appello di Milano, la sentenza 14484/03 del 22/01/2003 resa dal Tribunale Civile di Milano.

(Valore della controversia: oltre euro 90.000,00; Settore di spesa: Sanità)

- Con la determinazione n. 578 del 18/05/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 614/08 del 22/01/2008 ha accolto l'appello revocando il decreto ingiuntivo e condannando la Resistente alla rifusione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
- L'Avv. Angelo Di Gioia (Studio Associato), avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 20/07/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 8.188,00 comprese spese esenti, al lordo dell'acconto, oltre SPESE GENERALI (12,5%), CAP (4%), IVA (21%).
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata confermata in euro 10.391,55 al netto di euro 816,99 per l'acconto corrisposto, comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%), delle spese esenti e ritenute fiscali, con gli onorari maggiorati del 30% atteso l'esito favorevole e la ripetizione delle spese, che saranno recuperate a cura del Legale interno titolare del fascicolo.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai

legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 10.391,55 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta da parte dell'avv. Angelo Di Gioia (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 10.391,55 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 10.391,55 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Angelo Di Gioia (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 10.391,55 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1704

Cont. 1895/94/DL - Corte di Appello di Bari Regione Puglia c/Amm.ne Provinciale di Foggia, competenze professionali Avv. Federico RUTIGLIANO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa - Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 2899 del 22/12/2011 la Regione Puglia conveniva, a mezzo dell'avv. Federico Rutigliano, innanzi alla Corte di Appello di Bari l'Amministrazione Provinciale di Foggia, per la riforma della sentenza n. 1996/2011 resa dal Tribunale di Bari.

(Valore della controversia: euro 789.951,82 oltre interessi e spese; Settore di spesa: F. Professionale)

- La predetta deliberazione n. 2899/2011 disponeva di assumere l'impegno di spesa e liquidare, in favore del prefato Legale, un acconto per il giudizio de quo.
- Causa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2011 non è stato possibile assumere l'impegno di spesa pari a euro 19.65,24 ancorché liquidare e pagare l'acconto pari a euro 5.000,00 previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 2899/2011.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 19.695,24 per il pagamento dell'acconto pari a euro 5.000,00 e delle successive competenze professionali ed autorizzando la connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.L.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 19.695,24 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale da svolgere da parte dell'avv. Federico Rutigliano, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno della complessiva spesa pari a euro 19.695,24 liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 19.695,24 per le competenze dovute per l'attività professionale da svolgere da parte dell'avv. Federico Rutigliano;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 19.695,24 mediante la variazione al bilancio 2012 descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**